

## REGOLAMENTO (CE) N. 582/95 DELLA COMMISSIONE

del 16 marzo 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2137/93 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,considerando che l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che, nella misura necessaria per consentire un'esportazione economicamente rilevante dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dello stesso regolamento sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione; che tuttavia la restituzione può essere versata soltanto per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2009/81<sup>(3)</sup>;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 345/79, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione:

- i) i prezzi e la disponibilità dei prodotti in questione sul mercato comunitario, nonché
- ii) i prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale;

considerando che occorre inoltre tener conto delle spese menzionate nel citato articolo 2, come pure dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché degli obiettivi definiti nel medesimo articolo e della necessità di evitare turbative sul mercato comunitario; che tuttavia, nel fissare l'importo delle restituzioni applicabili ai vini liquorosi, la differenza tra i prezzi comunitari e quelli praticati sul mercato mondiale deve essere presa in considerazione unicamente per il vino e i mosti impiegati nella fabbricazione dei vini liquorosi, poiché essa non è riscontrabile per gli altri prodotti utilizzati allo stesso scopo;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 345/79, i prezzi sul mercato della Comunità

devono essere stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli praticati all'esportazione; che i prezzi del commercio internazionale devono essere stabiliti tenendo conto dei corsi e dei prezzi di cui al paragrafo 2 del suddetto articolo 3;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria, per un determinato prodotto, una differenziazione della restituzione a seconda dell'uso o della destinazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3389/81 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1343/94<sup>(5)</sup>, ha stabilito le modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;considerando che, se si applicano le norme e le modalità di cui sopra alla situazione attuale del mercato, in particolare ai corsi e ai prezzi dei vini praticati nella Comunità e nel commercio internazionale, occorre fissare le restituzioni conformemente all'allegato del presente regolamento e modificare il regolamento (CEE) n. 2137/93 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3332/94<sup>(7)</sup>, che ha fissato le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2137/93 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.<sup>(1)</sup> GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 69.<sup>(3)</sup> GU n. L 195 del 18. 7. 1981, pag. 6.<sup>(4)</sup> GU n. L 341 del 28. 11. 1981, pag. 24.<sup>(5)</sup> GU n. L 146 dell'11. 6. 1994, pag. 7.<sup>(6)</sup> GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 91.<sup>(7)</sup> GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 56.